

Spalmaincentivi: per la Corte è legittimo

A GIUGNO 2015 IL TAR LAZIO AVEVA AVANZATO DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE A FRONTE DEI RICORSI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE. MA PER LA CONSULTA, LE QUESTIONI SOLLEVATE SONO INFONDATE

Cala il sipario sul problema della legittimità costituzionale del decreto "spalma incentivi obbligatorio". Con la recentissima sentenza n. 16/2017, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, sollevate dal TAR Lazio con le ordinanze di remissione delle quali ci siamo occupati nel numero di settembre 2015 di questa rivista.

LA MISURA

Giova rammentare che l'art. 26, comma 3 del D.L. n. 91/2014, ha fissato i criteri per la rimodulazione della tariffa incentivante relativa agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, con esclusione di quelli di cui sono responsabili gli enti locali o le scuole. In particolare la disposizione in esame prevede che dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni che doveva essere comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014:

- la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al decreto stesso;
- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto e un secondo periodo in cui opera un incentivo incrementato in ugual misura, il tutto secondo le percentuali di rimodulazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto in esame per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
 - 6% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
 - 7% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
 - 8% per gli impianti aventi potenza nominale su-

periore a 900 kW. Tale comma prevede infine che in assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

L'INTERVENTO DEL TAR

Nelle ordinanze di remissione il TAR Lazio aveva posto in luce possibili contrasti tra la disposizione richiamata e gli articoli:

- 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio di legittimo affidamento, in conseguenza della sua incidenza ingiustificata sulle posizioni di vantaggio consolidate e riconosciute contrattualmente ai fruitori degli incentivi connessi alla realizzazione e all'attivazione di impianti fotovoltaici, che non avrebbero potuto prevedere la sopravvenuta modifica peggiorativa del rapporto di durata precedentemente concluso con il GSE. Con ciò contravvenendo alle garanzie di stabilità dei regimi incentivati già in corso e mantenute in occasione delle pregresse rimodulazioni, con fisiologica ripercussione degli effetti negativi sulle scelte di libera iniziativa economica imprenditoriale;

- 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della ingiusta penalizzazione dei soli titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e per la disparità del trattamento loro riservato rispetto ad altri percettori di incentivi parimenti finanziati dagli utenti, nonché rispetto ad enti locali e scuole, titolari di impianti di pari potenza, esentati dalla rimodulazione degli incentivi;

- 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, sul presupposto che tali parametri sovranazionali legittimano l'interferenza statale solo in presenza di un preminente interesse generale, mentre, nella specie, la sottrazione di parte dei crediti spettanti ai produttori di energia da impianti fotovoltaici in virtù delle convenzioni stipulate con il GSE non sarebbe giustificata e sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, non risultando l'intervento della pubblica autorità adeguatamente bilanciato dalla finalità di diminuire le tariffe elettriche in favore di alcune categorie di consumatori.

LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE

La Corte Costituzionale si è soffermata dapprima sulla violazione del principio del legittimo affidamento; in merito la Corte ha osservato che dal principio della tutela dell'affidamento non discende l'impossibilità per il legislatore di introdurre previsioni normative peggiorative, a meno che esse non risultino irrazionali, arbitrarie o

imprevedibili.

Secondo la Corte, la ratio e il contenuto della norma impugnata portano ad escludere che questa abbia inciso all'interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi con il GSE in modo irragionevole, arbitrario o imprevedibile, così da ledere il principio evocato. A detta della Corte infatti l'intervento in esame risponderebbe ad un interesse pubblico, essendo volto a contemperare la finalità perseguita con la politica di incentivazione alla produzione di energia rinnovabile con quella tesa ad assicurare una maggiore sostenibilità dei costi a carico degli utenti finali dell'energia elettrica. La Corte Costituzionale ha poi precisato che la disposizione in esame non potrebbe ritenersi "imprevedibile", in quanto, già a partire dal "Terzo Conto Energia", era stata esplicitata l'esigenza di intervenire al fine di adeguare le tariffe incentivanti, alla luce della diminuzione dei costi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Quanto poi all'invocata disparità di trattamento, la Corte ha ritenuto che:

- la diversa dimensione degli impianti, di potenza rispettivamente inferiore o superiore ai 200 kW, di per sé giustifica la rimodulazione delle tariffe solo relativamente a quelli di portata eccedente i 200 kW, che assorbono la maggior quantità di incentivi, con corrispettivo maggior impatto economico sul sistema;
- l'esclusione dell'applicabilità della rimodulazione tariffaria agli impianti, di portata superiore ai 200 kW, di titolarità di enti locali o scuole non configurerebbe una disparità di trattamento, stante l'evidente disomogeneità delle categorie dei soggetti e le ragioni di rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di enti pubblici e scuole;
- dalle ordinanze di remissione non sarebbero emerse ragioni sufficienti per considerare discriminatoria la rimodulazione operata nei confronti dei titolari di impianti fotovoltaici rispetto agli altri percettori di incentivi parimenti finanziati dagli utenti attraverso i cosiddetti oneri generali di sistema.

Da ultimo è stata ritenuta non sussistente la lesione all'autonomia privata invocata, in quanto l'apposizione di limiti di ordine generale alla libertà di iniziativa economica, ove giustificata da un'utilità sociale, rinviene il suo fondamento nell'art. 41 della Costituzione. Certamente i rilievi mossi dalla Consulta nella sentenza in esame sono ben argomentati e per certi versi potrebbero anche ritenersi condivisibili. Tuttavia non si sfugge all'impressione di ingiustizia derivante da un provvedimento legislativo con cui è stato deciso di cambiare le regole del gioco quando quest'ultimo era ormai iniziato.



Riccardo Marletta,
avvocato in Milano

riccardo.marletta@
studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com

ELFOR

IL TUO PARTNER PER L'ENERGIA RINNOVABILE

